

Corte d'appello di Venezia

Sezione III - IX civile

Il collegio, composto dai signori magistrati:

dott. F. Laurenzi - presidente  
dott.ssa Caterina Zambotto - consigliere  
dott. Edoardo L. Fiorani - consigliere  
nei seguenti procedimenti:

REL. DOTT. E.L. FIORANI

REL. DOTT. SSA C. ZAMBOTTO

R.G. n. 3023/2018  
R.G. n. 4347/2018  
R.G. n. 3947/2018  
R.G. n. 4167/2018  
R.G. n. 307/2019  
R.G. n. 695/2019  
R.G. n. 795/2019  
R.G. n. 829/2019  
R.G. n. 830/2019  
R.G. n. 832/2019  
R.G. n. 909/2019  
R.G. n. 910/2019  
R.G. n. 921/2019  
R.G. n. 965/2019  
R.G. n. 983/2019  
R.G. n. 984/2019  
R.G. n. 985/2019

R.G. n. 2965/2018  
R.G. n. 3428/2018  
R.G. n. 3932/2018  
R.G. n. 4072/2018  
R.G. n. 4312/2018  
R.G. n. 1509/2019  
R.G. n. 4704/2017  
R.G. n. 956/2018  
R.G. n. 1065/2018  
R.G. n. 1181/2018  
R.G. n. 1237/2018  
R.G. n. 1238/2018  
R.G. n. 1251/2018  
R.G. n. 1680/2018  
R.G. n. 1792/2018  
R.G. n. 1949/2018  
R.G. n. 1985/2018  
R.G. n. 2414/2018  
R.G. n. 2861/2018  
R.G. n. 3426/2018  
R.G. n. 3705/2018

Vista la nota integrativa D.P. n. 4303 del 6 marzo 2020 della Presidente della Corte d'Appello, che richiama l'urgenza dei procedimenti in materia di protezione internazionale e in ogni caso li dichiara urgenti ex art. 92, II co. R.D. n. 12/1941; Visti gli artt. 1 e 2 lett. g) D.L. 8 marzo 2020, n. 11, pubblicato in G.U. 8 marzo 2020, n. 60, in vigore dal giorno stesso dalla sua pubblicazione. L'art. 1 prevede il rinvio d'ufficio delle udienze sino al 22 marzo 2020 con le eccezioni dell'art. 2 lett. g). Tra le eccezioni sono compresi: "... in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti..."; rilevato che il procedimento va dichiarato urgente ex art. 2 lett. g) D.L. 11/2020 e art. 92, II co. R.D. n. 12/1941 per la natura personalissima dei diritti da tutelare e perché altrimenti non sarebbe garantita la trattazione del processo in tempi ragionevoli e compatibili con il termine di sei mesi previsto dall'art. 19, IX co. D.L.vo 150/11; Infatti, l'interesse preso in considerazione dalla disposizione di legge in esame è quello ad una sollecita pronuncia dell'organo giurisdizionale sul diritto controverso, diritto che, quando rientra in una delle categorie elencate dal legislatore, o quando è genericamente evocato con perifrasi quali "...la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio...", integra un'eccezione al regime del rinvio d'ufficio di cui all'art. 1 del D.L. in parola; dunque, esso è valutato a priori dal legislatore, o è da valutarsi dal presidente del collegio, in relazione alla natura del diritto controverso e non anche all'apprezzamento soggettivo e personale che di esso faccia l'una o l'altra parte del processo.

Ciò premesso, si osserva che i procedimenti in oggetto riguardano sempre - e comunque secondo la S.C., cioè anche in difetto di relativa domanda - lo status della persona, cioè lo status di soggetto che ha diritto all'asilo per aver subito una persecuzione grave, con pericolo di vita, e si trova ora sul territorio dello Stato in condizione di precarietà giuridica in attesa del riconoscimento del suo status; questo è un diritto fondamentale dell'uomo e ha origine nello *jus gentium*, ha in Italia rango costituzionale, e trova positivo riscontro nella Convenzione di Ginevra (e nell'art.78 TFUE) espressamente richiamata dall'art. 7, Dlgs n. 251/2007.

Di pari rango, sono i diritti implicati dalla pronuncia sullo *status di protezione sussidiaria* e quelli di carattere umanitario.

Il legislatore al comma 9 dell'art. 19 del Dlgs n. 150/2011 stabilisce: "9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello. Al comma seguente dichiara: " 10. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza. "

Richiamato il Dl 11/2020 entrato in vigore in data 08.03.2020 e il provvedimento della Presidente della Corte cron. 4517/20, del 10 marzo 2020, che istituiscono nuove modalità agili di decisione delle cause, diverse da quelle previste dall'art. 281 quinquies e sexies - 190, 351, 702 quater, 739 c.p.c.:

#### DISPONE

che le cause in oggetto siano decise con la seguente modalità:

- ex art. 2, comma 2°, lett. H) del D.L. 11/2020, e punto 8 del provvedimento presidenziale sopra citato.

A tal fine il termine per il deposito delle note contenenti le sole conclusioni e istanze delle parti (oltre eventuali documenti non potuti depositare nel termine di legge o in quello assegnato) coincide col giorno dell'udienza fissata: LUNEDI' 16 MARZO 2020.


Il deposito sarà considerato tempestivo se conforme a quanto previsto dalla disciplina di legge attualmente in vigore<sup>1</sup>, come richiamata anche nel protocollo PCT di questa Corte e pubblicata sul relativo sito.

La causa passerà dunque in decisione allo scadere del termine previsto dalla legge per i depositi telematici.

Da quel momento decorreranno i termini di legge per il deposito del provvedimento. La camera di consiglio avrà luogo in forma telematica, videoconferenza, a cura del presidente.

Si comunichi immediatamente ai procuratori delle parti, all'Avvocatura dello Stato in rappresentanza della parte pubblica, al Pubblico Ministero se interveniente nel procedimento.

Venezia, 13.03.2020.



Il Presidente  
Dott. Fabio Laurenzi

<sup>1</sup> Decreto Legge del 18/10/2012 - N. 179 ART. 16 BIS co. 7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza (10)

Corte d'appello di Venezia

Sezione III - IX civile

Il collegio, composto dai signori magistrati:

dott. F. Laurenzi - presidente  
dott.ssa Caterina Zambotto - consigliere  
dott. Edoardo L. Fiorani - consigliere  
nei seguenti procedimenti:

REL. DOTT. F.LAURENZI

R.G. n. 309/2020

Vista la nota integrativa D.P. n. 4303 del 6 marzo 2020 della Presidente della Corte d'Appello, che richiama l'urgenza dei procedimenti in materia di protezione internazionale e in ogni caso li dichiara urgenti ex art. 92, II co. R.D. n. 12/1941; Visti gli artt. 1 e 2 lett. g) D.L. 8 marzo 2020, n. 11, pubblicato in G.U. 8 marzo 2020, n. 60, in vigore dal giorno stesso dalla sua pubblicazione. L'art. 1 prevede il rinvio d'ufficio delle udienze sino al 22 marzo 2020 con le eccezioni dell'art. 2 lett. g). Tra le eccezioni sono compresi: "... in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti..."; rilevato che il procedimento va dichiarato urgente ex art. 2 lett. g) D.L. 11/2020 e art. 92, II co. R.D. n. 12/1941 per la natura personalissima dei diritti da tutelare e perché altrimenti non sarebbe garantita la trattazione del processo in tempi ragionevoli e compatibili con il termine di sei mesi previsto dall'art. 19, IX co. D.L.vo 150/11; Infatti, l'interesse preso in considerazione dalla disposizione di legge in esame è quello ad una sollecita pronuncia dell'organo giurisdizionale sul diritto controverso, diritto che, quando rientra in una delle categorie elencate dal legislatore, o quando è genericamente evocato con perifrasi quali " ...la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio...", integra un'eccezione al regime del rinvio d'ufficio di cui all'art. 1 del D.L. in parola; dunque, esso è valutato a priori dal legislatore, o è da valutarsi dal presidente del collegio, in relazione alla natura del diritto controverso e non anche all'apprezzamento soggettivo e personale che di esso faccia l'una o l'altra parte del processo.

Ciò premesso, si osserva che i procedimenti in oggetto riguardano sempre - e comunque secondo la S.C., cioè anche in difetto di relativa domanda - lo status della persona, cioè lo status di soggetto che ha diritto all'asilo per aver subito una persecuzione grave, con pericolo di vita, e si trova ora sul territorio dello Stato in condizione di precarietà giuridica in attesa del riconoscimento del suo status; questo è un diritto fondamentale dell'uomo e ha origine nello *jus gentium*, ha in Italia rango costituzionale, e trova positivo riscontro nella Convenzione di Ginevra (e nell'art.78 TFUE) espressamente richiamata dall'art. 7, Dlgs n. 251/2007. Di pari rango, sono i diritti implicati dalla pronuncia sullo *status di protezione sussidiaria* e quelli di carattere umanitario. Il legislatore al comma 9 dell'art. 19 del Dlgs n. 150/2011 stabilisce: "9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello. Al comma seguente dichiara:" 10. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza."

Richiamato il Dl 11/2020 entrato in vigore in data 08.03.2020 e il provvedimento della Presidente della Corte cron. 4517/20, del 10 marzo 2020, che istituiscono nuove modalità agili di decisione delle cause, diverse da quelle previste dall'art. 281 quinquies e sexies - 190, 351, 702 quater, 739 c.p.c.:

DISPONE

che le cause in oggetto siano decise con la seguente modalità:

- ex art. 2, comma 2°, lett. H) del D.L. 11/2020, e punto 8 del provvedimento presidenziale sopra citato.

A tal fine il termine per il deposito delle note contenenti le sole conclusioni e istanze delle parti (oltre eventuali documenti non potuti depositare nel termine di legge o in quello assegnato) coincide col giorno dell'udienza fissata: LUNEDI' 16 MARZO 2020.

Il deposito sarà considerato tempestivo se conforme a quanto previsto dalla disciplina di legge attualmente in vigore<sup>1</sup>, come richiamata anche nel protocollo PCT di questa Corte e pubblicata sul relativo sito.

La causa passerà dunque in decisione allo scadere del termine previsto dalla legge per i depositi telematici.

Da quel momento decorreranno i termini di legge per il deposito del provvedimento. La camera di consiglio avrà luogo in forma telematica, videoconferenza, a cura del presidente.

Si comunichi immediatamente ai procuratori delle parti, all'Avvocatura dello Stato in rappresentanza della parte pubblica, al Pubblico Ministero se interveniente nel procedimento.


Venezia, 13.03.2020.

Il presidente  
Dott. Fabio Laurenzi



<sup>1</sup> Decreto Legge del 18/10/2012 - N. 179 ART. 16 BIS co. 7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza (10)

Corte d'appello di Venezia  
Sezione III civile



Il collegio, composto dai signori magistrati:

dott. F. Laurenzi - presidente  
dott. Marco Campagnolo - consigliere  
dott. Massimo Coltro - consigliere  
nei seguenti procedimenti:

REL. DOTT. F. Laurenzi

R.G. n. 244/2020  
R.G. n. 55/2020 VG

REL. DOTT. M. Campagnolo

R.G. n. 2574/2019

REL. DOTT. M. Coltro

R.G. n. 3087/2019  
R.G. n. 106/2016

REL. DOTT. G. Bordon  
(coll. Laurenzi- Campagnolo-Bordon)

R.G. n. 2902/2019  
R.G. n. 2974/2019  
R.G. n. 7/2020  
R.G. n. 78/2020 VG

Richiamato il Dl 11/2020 entrato in vigore in data 08.03.2020 e il provvedimento della Presidente della Corte cron. 4517/20, del 10 marzo 2020, che istituiscono nuove modalità agili di decisione delle cause, diverse da quelle previste dall'art. 281 quinquies e sexies - 190, 351, 702 quater, 739 c.p.c.:

DISPONE

che le cause in oggetto siano decise con la seguente modalità:  
- ex art. 2, comma 2°, lett. H) del D.L. 11/2020, e punto 8 del provvedimento presidenziale sopra citato.

A tal fine il termine per il deposito delle note contenenti le sole conclusioni e istanze delle parti (oltre eventuali documenti non potuti depositare nel termine di legge o in quello assegnato) coincide col giorno dell'udienza fissata: LUNEDI' 16 MARZO 2020.

Il deposito sarà considerato tempestivo se conforme a quanto previsto dalla disciplina di legge attualmente in vigore<sup>1</sup>, come richiamata anche nel protocollo PCT di questa Corte e pubblicata sul relativo sito.

La causa passerà dunque in decisione allo scadere del termine previsto dalla legge per i depositi telematici.

Da quel momento decorreranno i termini di legge per il deposito del provvedimento. La camera di consiglio avrà luogo in forma telematica, videoconferenza, a cura del presidente.

Si comunichi immediatamente ai procuratori delle parti, all'Avvocatura dello Stato in rappresentanza della parte pubblica, al Pubblico Ministero se interveniente nel procedimento.

Venezia, 13.03.2020.

Il presidente  
Dott. Fabio Laurenzi

<sup>1</sup> Decreto Legge del 18/10/2012 - N. 179 ART. 16 BIS co. 7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza (10).



# Corte d'Appello di Venezia

Ruolo delle udienze del Giudice: LAURENZI FABIO

Udienze dal giorno 16/03/2020 al giorno 16/03/2020

Rito: Unificato (contenzioso)

Numero	Udienza data e ora	N. Ruolo sezione	tipo udienza Rito	Parti	Oggetto	Termini
1	16/03/2020 12:00	309/2020 S3	Collegiate	Attore principale Convenuto principale Avv. ██████████ CASSELLATO MARCO Avv. ██████████	Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità	

Totale fascicoli 1



# Corte d'Appello di Venezia

Ruolo delle udienze del Giudice: **CAMPAGNOLO MARCO**  
Udienze dal giorno **16/03/2020** al giorno **16/03/2020**

Rito: **Unificato (contenzioso)**

Numero	Udienza data e ora	N. Ruolo Sezione	Tipologia Rito	Parti	oggetto	Termini
1	16/03/2020 10:15	2574/2019 S3	Collegiale	Attore principale Avv. [REDACTED] BRESSAN GIANFRANCA Avv. VILONA MAURIZIO Convenuto principale Avv. ANZOLIN NICOLETTA Convenuto principale Avv. DAL CERRO SERGIO Avv. DAL CERRO STEFANIA Avv. ANZOLIN NICOLETTA Convenuto principale Avv. DAL CERRO SERGIO Avv. DAL CERRO STEFANIA	Vendita di cose immobili	
2						

Totale fascicoli 1



# Corte d'Appello di Venezia

Ruolo delle udienze del Giudice: COLTRO MASSIMO

Udienze dal giorno 16/03/2020 al giorno 16/03/2020

Rito: Unificato (contenzioso)

Numero	Udienza data/ora	N° Ruolo sezione	Tipo udienza rito	Parti	Oggetto	Fascicoli
1	16/03/2020 10:30	3087/2019 S3	Collegiale	Attore principale Convenuto principale Avv. BALDON SARA Avv. MOZZATO MICHELA Avv. GRANINI ROMMY	Vendita di cose immobili	

Totale fascicoli 1



# Corte d'Appello di Venezia

Ruolo delle udienze del Giudice: **BORDON GIANLUCA**  
Udienze dal giorno **16/03/2020** al giorno **16/03/2020**

Rito: Unificato (contenzioso)

Numero	Udienza data e ora	N° Ruolo sezione	Tipologia	Tipologia Rito	Parti	Contro parte	Totale
1	16/03/2020 10:15	2902/2019 S3	Collegiale	Collegiale	Attore principale Avv. [REDACTED] Avv. SCAPPINI VALENTINA Avv. SCAPPINI RENZO FAUSTO Avv. SARTORI ANTONIO Convenuto principale Avv. BEGALLI SIMONE	Altri contratti d'opera	
2	16/03/2020 10:15	2974/2019 S3	Collegiale	Collegiale	Attore principale Avv. [REDACTED] Avv. DEI ROSSI LAURA Convenuto principale Avv. [REDACTED]	Vendita di cose immobili	
5							

Totale fascicoli 2



# Corte d'Appello di Venezia

Ruolo delle udienze del Giudice: **LAURENZI FABIO**  
Udienze dal giorno **16/03/2020** al giorno **16/03/2020**

Rito: **Unificato (contenzioso)**

Numero di udienza	Indirizzo di udienza	N° Ruolo sezione	Tipologia Rito	Parti	Oggetto	Termini
1 6	16/03/2020 10:45	244/2020 S3	Cammerale	Attore principale Convenuto principale Avv. <b>[REDACTED]</b> FRANCESCO ELISABETTA Avv. <b>[REDACTED]</b> BERTIAZZO PAOLA	Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili	

Totale fascicoli 1



# Corte d'Appello di Venezia

Ruolo delle udienze del Giudice: **CAMPAGNOLO MARCO**

Udienze dal giorno **16/03/2020** al giorno **16/03/2020** Rito: Unificato (contenzioso)

Numero	Udienza data e ora	N° Ruolo sezione	Tipo udienza Rito	Parti	Oggetto	Termini
1	16/03/2020 10:45	221/2020 S3	Camerale	<del>Attore principale Convenuto principale Avv. SARTORI MARTINA Avv. GABBIANI ANNA Avv. ZABEO ALFREDO</del>	Separazione giudiziale	<del>D'AFFRISA AL 06/07/2020 ore 11.45</del>

Totale fascicoli 1



# Corte d'Appello di Venezia

Ruolo delle udienze del Giudice: COLTRO MASSIMO  
Udienze dal giorno 16/03/2020 al giorno 16/03/2020 Rito: Unificato (contenzioso)

Numero	Udienza data e ora	N. Rito sezione	Tipo udienza rito	Parti	Oggetto	Forniti
17	16/03/2020 10:45	106/2020 S3	Camereale	Attore principale Convenuto principale Avv. POLESANA ELENA Avv. TOMASELLA ELISA	Separazione giudiziale	

Totale fascicoli 1



# Corte d'Appello di Venezia

Ruolo delle udienze del Giudice: **BORDON GIANLUCA**  
Udienze dal giorno **16/03/2020** al giorno **16/03/2020**

Rito: Unificato (contenzioso)

Numero	Udienza data e ora	N° Rito sezione	Tipologia Rito	Parti	Oggetto	Fascicoli
1	16/03/2020 10:45	7/2020 S3	Camera Camerale	Attore principale Convenuto principale Avv. <b>[REDACTED]</b> SCARPA DAVIDE Avv. <b>[REDACTED]</b> MARCHI GIULIANO Avv. <b>[REDACTED]</b> BENEDETTI ALVISE	Separazione giudiziale	

Totale fascicoli 1



**Corte d'Appello di Venezia**  
**Udienza camerale del giorno 16/03/2020**  
**Sezione S3**

GIUDICE <u>LAURENZI FABIO</u>				
N°	N° Ruolo ora Ud.	Ricorrente	Resistente	Esito Udienza
9	55/2020 11:40	[REDACTED] Avv. FERRARI NICOLETTA	[REDACTED] Avv. BOZZOLI CATERINA	
GIUDICE <u>BORDON GIANLUCA</u>				
N°	N° Ruolo ora Ud.	Ricorrente	Resistente	Esito Udienza
2 10	78/2020 10:45	[REDACTED] Avv. NARDACCHIONE ROSA CARLA Avv. ROSSETTO MASSIMO	[REDACTED] Avv. MESSI VIOLETTA Avv. CERCHIARO ROBERTA	